

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1432)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1965

Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio 1965 e per altre occorrenze

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso dei colloqui che hanno avuto luogo in occasione della visita in Italia del Presidente della Repubblica somala nell'aprile 1965, da parte italiana è stata data assicurazione che nei termini più brevi sarebbero stati presentati al Parlamento, per l'approvazione, disegni di legge per contributi di assistenza finanziaria a favore della Somalia per l'anno 1965, nonchè per contributi relativi alla partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale di quella Repubblica.

Erano state anche fornite assicurazioni che il Governo italiano avrebbe considerato favorevolmente la possibilità di proporre al Parlamento, in via eccezionale, la corresponsione di una somma, nel quadro sempre del contributo al bilancio, atta a sovvenire alle necessità conseguenti alla grave siccità che ha colpito la Somalia nella scorsa stagione

e a far fronte ad altri oneri nel frattempo maturatisi.

I due disegni di legge che sono stati predisposti concernono rispettivamente:

la concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per l'anno 1965, per un onere di lire 2 miliardi;

la partecipazione italiana ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1965 per un onere di lire 700 milioni.

Tali provvedimenti ricalcano nella forma quelli già approvati precedentemente dal Parlamento, e precisamente:

la legge 19 febbraio 1965, n. 90, relativa alla concessione alla Repubblica somala di un contributo al pareggio del bilancio per

gli anni 1963 e 1964 di lire 3 miliardi 700 milioni;

la legge 19 febbraio 1965, n. 91, che autorizza l'erogazione di lire 1 miliardo 400 milioni come partecipazione italiana ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia per gli anni 1963 e 1964.

Mentre gli aiuti finanziari alla Repubblica somala per gli anni 1963 e 1964, approvati con le suddette leggi, rappresentano un onere complessivo di lire italiane 5 miliardi 100 milioni, lo stesso genere di aiuti per l'anno 1965 comporterebbe un onere di lire 2 miliardi 700 milioni. Di tale somma, 1 miliardo 700 milioni ripetono l'ammontare già stabilito per l'anno 1964 per il pareggio del bilancio e 700 milioni l'ammontare già corrisposto per gli aiuti allo sviluppo economico e sociale, 300 milioni la somma occor-

rente a far fronte alle necessità derivanti dalla siccità e da altre occorrenze.

Le concessioni proposte costituiscono conferma dell'interessamento italiano alla situazione economico-politica della Somalia e intendono venire incontro alle vive aspettative del Governo somalo. Esse rappresentano una continuazione della linea politica seguita fin dai tempi in cui il territorio somalo era sotto tutela societaria del Governo italiano e, dal punto di vista dell'onere finanziario, non si distinguono dalle erogazioni precedenti, mentre la loro concessione viene legata all'acquisto di beni e di servizi italiani.

Con il presente disegno di legge si dispone per il contributo per il pareggio del bilancio, mentre con separato disegno di legge si provvede per la partecipazione ai piani di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È accordato alla Repubblica somala un contributo di lire 2.000.000.000 di cui 1 miliardo 700 milioni per il pareggio del proprio bilancio per l'anno 1965 e 300 milioni per le necessità derivanti dalla siccità e per altre occorrenze.

Art. 2.

All'onere di lire 2.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.